

STUDIO LEGALE PANNONE – SIMONELLI & ASSOCIATI
VIA EPITAFFIO – PAL. MORELLI - 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE) TEL- FAX : 0823/786155
e-mail: studiolegalesimonelli@hotmail.it - studiolegalepannone@libero.it
Affiliato Cedrola Legal Network – Napoli, Via Chiatamone 6G

**TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO**

**r.g. 3521 /2015 Giudice del Lavoro – Cons. Dott. Rossi Federica
note autorizzate per la**

Prof.ssa **Cerbo Federica**, nata a Sant'Angelo d'Alife (Ce) il 25/04/1974 e
residente in Carasco (GE) Via Nuova Provinciale n. 33, c.f.
CRBFRC74D65I273H, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Calcagno (c.f.
CLCLSN73S21D969M) e dall'avv. Raffaele Pannone (PNNRFL73T17G596T)

ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE
DI GENOVA,**

PREMESSO CHE

alla udienza del 19.11.2015 il Giudice del Lavoro, Cons. Dott.ssa Rossi,
rinviava il giudizio al 10.12.2015 con termine per note sino al 7.12.2015, la
Prof. Cerbo Federica, intende sottoporre all'attenzione del Giudice Adito le
seguenti brevi

NOTE AUTORIZZATE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.



Primariamente corre l'obbligo, alla luce dell'attento provvedimento giudiziale che ha conferimento termine a difesa, di prendere posizione su quanto dedotto dal Ministero resistente.

La prof. CERBO Federica conseguiva, in data 19/07/1995, il Diploma di Maturità Magistrale (scuola primaria) al termine del corso quinquennale, presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua (Ce). In ragione di ricorso accolto in Consiglio di Stato, la ricorrente ha ottenuto l'inserimento in graduatoria ad esaurimento **pleno iure**.

Il Consiglio di Stato in data 21/07/2015 con **Sentenza n. 3628/2015** definitivamente pronunciando su ricorso presentato dalla ricorrente (R.G. 2222/2015), così disponeva: << *annulla il decreto ministeriale n. 235/2015 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento* >>. (cfr. all. 2)

Il massimo consesso della Giustizia amministrativa condannava l'Ufficio Scolastico della Liguria – *Ambito Territoriale di Genova* (di seguito A.T.) all'inserimento della prof. Cerbo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (EEEE - scuola primaria), **ritenendo valida**, per il corretto inserimento *pleno iure* **dall'anno 2014, la domanda presentata dalla ricorrente nell'Aprile del 2014** (nei termini previsti dal D.M. 235/2014).

Difatti riteneva: << *che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti* >> perché << *il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, **ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria** [...]*



Consequentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini >>.

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, **il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Genova** Dott. Loris Azhar Perotti, **ha disposto**, con decreto prot. n. 6834 del 29/07/2015 **l'inserimento A "PIENO TITOLO" dall'anno 2014** della ricorrente nelle GaE definitive della scuola primaria, collocandola nella fascia di appartenenza (III fascia) **alla posizione 77 bis con 117 punti.**

Il legislatore con legge 13/07/2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) all'articolo 1 comma 96 lettera b) disponeva che: << *sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: [...] **b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente*** >>.

Pertanto, la ricorrente, iscritta a pieno titolo *ex tunc* **dal 2014** nelle graduatorie ad esaurimento per effetto del suddetto provvedimento dirigenziale prot. n.6834 dell'A.T. di Genova, risulta inclusa in graduatoria antecedentemente **al 16 Luglio 2015** (data di entrata in vigore della legge 107/2015).

L'Ambito Territoriale di Genova, per consentire il corretto inserimento "a pettine" della ricorrente *ex tunc* **dall'anno 2014**, ha calcolato il punteggio complessivo (117 punti) della prof. Cerbo Federica sulla base dei titoli di servizio e culturali dichiarati nella domanda presentata **il 28 Aprile 2014**, nei termini previsti all'articolo 9, c. 2, del D.M. 235/2014. D

Dalla Tabella analitica delle disponibilità per l'anno scolastico 2015/2016 su posto comune della scuola primaria dell'Ambito Territoriale di Genova risultano **84 disponibilità.**



Il 06/08/2015 l'A.T. di Genova a completamento delle operazioni di immissioni in ruolo da GaE **posto comune** della scuola primaria, relativamente alle fasi "0" e "A" del piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 previsto dalla Legge 107/2015, immetteva in ruolo docenti che seguivano la ricorrente in graduatoria con un punteggio più basso.

L'Ambito Territoriale di Genova non immetteva in ruolo la docente in quanto la sentenza del Consiglio di Stato era stata pubblicata in data successiva al 16 luglio 2015.

Di qui il ricorso e le deduzioni del Ministero.

Pregiudiziale è l'esame del presunto difetto di giurisdizione.

L'eccezione è palesemente infondata.

Il corretto inserimento in graduatoria (ovvero ancora il mancato inserimento) costituisce certamente criterio che sfugge al sindacato del Giudice Amministrativo vertendosi in tema di diritto soggettivo e non interesse legittimo, stante la privatizzazione del pubblico impiego.

Nè vale sostenere la necessità di ricorrere al Giudizio di ottemperanza, atteso che la sentenza del Consiglio di Stato è stata compiutamente eseguita (e correttamente) dall'ambito territoriale ligure, che ha disposto la immissione in graduatoria ad esaurimento la professoressa Cerbo Federica (cfr. nota 19621/2015, allegato 4 del ricorso introduttivo). Tanto era richiesto nel giudizio al Tar, poi accolto in Consiglio di Stato, e tanto è stato eseguito dal Ambito Territoriale di Genova.

La lesione del diritto in capo alla Prof. Cerbo è insista nella mancata immissione in ruolo, per la decisione (del tutto avulsa dal giudizio chiuso con la sentenza di accoglimento: riconoscimento del titolo magistrale ante 2001, quale titolo abilitativo all'inserimento in GAE) di ritenere la docente esclusa dal Piano Straordinario Assunzioni ex legge 107 del 13/07/2015, in quanto



la decisione del Consiglio di Stato è stata pubblicata in data 21/07/2015, nel mentre la predette Legge “sulla buona scuola” stabiliva l'assunzione a tempo indeterminato di coloro che fossero inseriti in GAE alla data del 16/07/2015. In parole semplici, il giudizio si riduce alla definizione del quesito se il riconoscimento di un diritto **pleno iure** (sigh) contenuto in un provvedimento giudiziale, possa avere o meno effetto retroattivo.

La risposta dovrebbe essere scontata: non lo è per l'Ambito Territoriale di Genova che ha dato risposta negativa.

Per quel che interessa, in relazione alla presente valutazione pregiudiziale, non v'è motivo per discutere sulla piena legittimità del Giudice Ordinario e sulla inutile rivendicazione di un sindacato del Giudice Amministrativo (atteso che non vi è interesse legittimo da tutelare né ottemperanza da porre in essere).

Nel merito, la domanda, come si anticipava non potrà che trovare sicuro accoglimento non trovando spessore le eccezioni fornite dall'Amministrazione.

Come anticipato nella primitiva udienza di discussione, gran parte della struttura difensiva del MIUR si articola con deduzioni stereotipate, o meglio, per evitare fraintendimenti, con interessanti articolazioni difensive che, però, non investono **questo specifico giudizio (recte: *thema decidendum*) bensì il più generale contenzioso, che sta riempiendo i Tribunali dell'intera Penisola, in ordine alle pretese di centinaia di docenti che, avendo titolo magistrale anteriore al 2001, obliterando il necessitato passaggio giudiziale al TAR avverso il DM 235/2014, stanno chiedendo – anche con ricorsi di urgenza – il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle GAE, dinanzi ai diversificati Giudici del Lavoro (essendo ormai decaduti dal**



percorso previsto dalla Giustizia Amministrativa, che impone l'impugnativa nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del DM).

Ma la condizione di fatto e di diritto della Prof. Cerbo è del tutto diversa (e specifica) rispetto a quei docenti e a quelle problematiche, per le quali le difese del MIUR, in questo giudizio, hanno dedicato gran parte della struttura difensiva.

La Prof. Cerbo ha ormai chiesto (e ottenuto con i caratteri della definitività) **il diritto ad essere inserita nelle GAE con decorrenza 2014!!** Con la **sentenza 3628/2015 (depositata il 21/07/2015)** il Consiglio di Stato (domanda) – in ordine alla impugnativa della docente Cerbo Federica e dei suoi Colleghi ricorrenti - ben esplicita che << **conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini**>>!

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INERISCE IL TRIENNIO 2014/2017 E RISALE ALL'APRILE DEL 2014. PERTANTO l'inserimento non potrà che essere riconosciuto da tale data, indipendentemente dalla data di pubblicazione della sentenza. Come ovvio!

Non solo.

Che l'Amministrazione si riferisca ad altri giudizi e ad altre vertenze (diverse dalla posizione della Prof. Cerbo) è evincibile dal contenuto di pagina 6 dove si occupa del tema di coloro che hanno diritto ad essere inseriti nel Piano Straordinario di Assunzioni, facendo valere le pronunce del Consiglio di Stato (3614/2015 decreto cautelare) che non ha immesso coloro che avevano beneficiato di meri provvedimenti cautelari di immissione in Graduatorie ad esaurimento.



Il principio affermato dal MIUR (e confermato dal Consiglio di Stato) è condiviso e apprezzato da questa difesa, ma riguarda altri docenti, E NON LA PROFESSORESSA CERBO FEDERICA.

Quest'ultima è stata immessa in GAE con SENTENZA DEFINITIVA e non con PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

E difatti nel ricorso introduttivo si è scritto che conferma implicita (o per vero) esplicita, laddove ve ne fosse stato davvero bisogno, è stata resa in data recente dal **Consiglio di Stato (07/08/2015 decreto n. 3612/2015)** il quale ha revocato il decreto cautelare che aveva *disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli appellanti "ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo"* in ragione della provvisorietà dell'atto giudiziale (il decreto) ben riservando diverso esito a chi, come la ricorrente, ha visto il riconoscimento del proprio diritto in ragione di una sentenza (provvedimento finale e definitivo) di merito, **come tale da considerare "a pieno titolo"**.

Il passaggio motivazionale non lascia spazio a dubbi: <<*la tesi, secondo cui destinatari del piano straordinario di assunzioni sarebbero tutti coloro che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie è contraddetta dal fatto che i destinatari devono essere già iscritti nelle graduatorie alla data del 16 luglio 2015 e "a pieno titolo"; **il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l'accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito; che gli attuali appellanti non sono iscritti "a pieno titolo" nelle relative graduatorie***>>.

LA PROFESSORESSA CERBO è ISCRITTA A PIENO TITOLO NELLE GAE, IN VIRTU' DI DECISIONE "A COGNIZIONE PIENA DI MERITO".



In ragione di tanto, traendo fonte il diritto soggettivo della qui ricorrente in una sentenza definitiva di merito, non v'è motivo per dubitare che il proprio diritto sia pieno (*pleno iure*) non vivendo della precarietà di un giudizio sommario, ma al contrario beneficiando della definitività e assolutezza di un giudicato sostanziale, pieno e irreversibile, con efficacia necessariamente, *ex tunc*.

Il ragionamento (dell'utilizzo di argomenti difensivi di altri giudizi per adagiarlo in questo che è connotato della sua specificità) diventa ancora più radicale, e per vero, sia consentito, al limite del provocatorio, laddove a pagina 9, 10 e 11 delle avverse memorie si dedica ampia dissertazione sul mancato diritto della docente ad essere inserita in GAE in base al titolo abilitativo del diploma magistrale, richiamando l'intero percorso giurisprudenziale (di un tempo, ndr) che non consentiva ai titolari di diploma magistrale ante 2001 di essere inseriti in graduatorie ad esaurimento ma solo nelle graduatorie di circolo e di istituto.

La discussione è provocatoria, in quanto la questione è stata affrontata e risolta dalla sentenza 3628/2015 che ha riconosciuto tale diritto in capo alla docente CERBO FEDERICA (e alle centinaia di docenti che hanno optato di ricorrere nei termini dinanzi al G.A.) e che pertanto l'Amministrazione non dovrebbe neppure osare di mettere in discussione;neppure in via teorica, in quanto promanante da un Tribunale della Repubblica Italiana.

E si aggiunga il dato (che apre le porte alla domanda della Professoressa CERBO) che la qui ricorrente è in una posizione **ancora più meritevole di tutela rispetto ai Suoi colleghi ricorrenti, che hanno visto l'inserimento in GAE, in quanto IN BASE AL PUNTEGGIO PERSONALE HA DIMOSTRATO DI MERITARE L'IMMISSIONE IN RUOLO CON IL PIANO**



STRAORDINARIO ASSUNZIONI DEL 2015, ATTESO CHE IL PROPRIO PUNTEGGIO – ANCHE INSERITO A PETTINE – CON I PROPRI COLLEGHI LA PONE IN POSIZIONE MERITEVOLE DI IMMEDIATA ASSUNZIONE.

Ma la “prova provata” (ci scuserà l'impropria quanto voluta sintassi) del diritto della Docente Cerbo e del comportamento inconcepibile dell'Amministrazione (A.T. Di GENOVA) ci giunge con il raffronto con gli altri Ambiti (i cui dati sono stati resi disponibili).

Come documentato in atti:

l'Ambito Territoriale di Pistoia, con riferimento alla sentenza 3628/2015 (i cui ricorrenti annoverano anche CERBO FEDERICA) dispone **l'inserimento a pieno titolo dei docenti (ai fini della legge 107/2015 richiamata dalla nota USR 9380/2015) nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2014 (si ribadisce pieno titolo 2014-2017).**

Ma l'AT MODENA è ancora più esplicito, in quanto chiarisce di dover rettificare le GRADUATORIE alla luce della detta sentenza 3628/2015 ai fini del Piano Straordinario delle Assunzioni.

In claris non fit interpretatio.

Sui controinteressati, gli stessi laddove sussistenti, risultano essere non solo e non tanto gli otto immessi in ruolo ma tutti i facenti parte delle GAE che in qualche modo potrebbero aver interesse a diversa posizione della Cerbo. Il problema madre è sempre nel non voler riconoscere il valore retroattivo del diritto maturato dalla docente per effetto della sentenza, che la proietta ad aprile 2014 e non certo (e inspiegabilmente a luglio 2015).

Ma in realtà, anche i controinteressati potrebbero non esistere laddove si riconosca il buon diritto all'assunzione della docente in relazione al punteggio acquisito, con una regolarizzazione del contingente nel prossimo



anno scolastico, con la copertura delle disponibilità mediante scorrimento delle GAE.

Sul periculum in mora, ci si riporta a quanto riferito in ricorso introduttivo, ma si vuole aggiungere che la volontà del Legislatore è chiara: i prossimi contingenti non saranno più attinti dalle GAE ma dai concorsi. E pertanto forte è il rischio coniugato al mancato riconoscimento del diritto ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E d'altronde il diritto al lavoro è sovraordinato a ogni altro interesse, e come tale merita immediata e sicura tutela dinanzi a comportamenti platealmente abusivi, soprattutto se promananti dalla P.A..

Si confida nell'accoglimento del ricorso, come da conclusioni ivi rassegnate.

Genova, data deposito.

Avv. Raffaele Pannone

Avv. Alessandro Calcagno

